



COMUNE DI FARA VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 27-04-2023

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.
---------	--------------------------------------

Oggi **ventisette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
SPEROTTO MARIA TERESA	Presente	CAROLLO ATTILIO	Presente
CANAGLIA ARFEO	Presente	RIZZATO LUCIANO	Presente
SPEROTTO SABRINA	Presente	LAZZARETTO CHIARA	Presente
ZANETTI EMILIANO	Presente	LIEVORE GIANNI	Assente
DALLA VALLE RENZO	Presente	LAZZARETTO EMANUELE MARIA	Presente
BORIN GIORGIO	Presente	BORIN SABRINA	Assente
SAUGO GRAZIANO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa STRAZZABOSCO SABRINA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, SPEROTTO MARIA TERESA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.
---------	--------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*

- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visto il Regolamento per l'Applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Fara Vicentino approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 29.12.2022;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamata:

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

Preso atto che *l'Ente territorialmente competente (ETC)* è definito dall' ARERA, nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente per la validazione del PEF del Comune di Fara Vicentino e dei Comuni afferenti il Consiglio stesso e tuttavia, seppur costituito, non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di *“determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza”* e, pertanto, ogni Comune deve provvedere alla determinazione in merito alle proprie tariffe rifiuti;

Dato atto che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal

2022 al 2025;

- la nuova Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, ARERA ha stabilito che il Piano Finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022- 2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento;

Visto che in data 30.05.2022 è stata deliberata da questo Ente (delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2022) la presa d'atto del Piano economico finanziario relativo, e allegati, periodo regolatorio 2022- 2025 validato dall'ETC Consiglio di Bacino Vicenza e secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, con Deliberazione del Comitato n.12 del 13.05.2022, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 297.701,00;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Considerato che la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Ritenuto approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti 2023 "TARI" così come desumibili dalla relazione tariffaria parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);

Dato atto che tali tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (Allegato B) ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif/ (MTR-2);

VISTA la Determina ARERA n. 2/DRIF/2021;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

DISCUSSIONE:

- **Sindaco:** spiega il provvedimento, precisando che le modifiche rispetto all'anno precedente sono molto contenute. Dall'anno scorso le ditte possono decidere di smaltire autonomamente i rifiuti.

Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa e

contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti 2023 "TARI" così come desumibili dalla relazione tariffaria parte integrante della presente deliberazione (Allegato A), per le utenze domestiche e non domestiche;
2. di dare atto che tali tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, sonofinalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
4. di allegare il parere favorevole del Revisore dei Conti (Allegato B);
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza diprovvedere.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 3 del 11-04-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
SPEROTTO MARIA TERESA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa STRAZZABOSCO SABRINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI FARA VICENTINO

Relazione Tariffe 2023

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- ✚ composizione dei costi totali di gestione;
- ✚ ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- ✚ combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)n-1 (1+I_{pn}-X_n) + CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2023		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 74.466,84	€ 14.184,16
Costi Variabili	€ 104.525,00	€ 104.525,00
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 178.991,84	€ 118.709,16
Totale	€ 297.701,00	
% Ripartizione costi fissi	84,00%	16,00%
% Ripartizione costi variabili	50,00%	50,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2023

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	439	57176,00	0,80	1,00	0,217795 €	41,7647 €
RESIDENTI	2 Componenti	498	75407,00	0,94	1,55	0,255909 €	64,7353 €
RESIDENTI	3 Componenti	317	53030,00	1,05	1,82	0,285856 €	76,0118 €
RESIDENTI	4 Componenti	273	47951,00	1,14	2,20	0,310358 €	91,8823 €
RESIDENTI	5 Componenti	79	14065,00	1,23	2,40	0,334860 €	100,2353 €
RESIDENTI	6 Componenti	52	11651,00	1,30	2,80	0,353917 €	116,9412 €
GARAGE	1 Componente	118	3422,00	0,80	0,00	0,217795 €	- €
GARAGE	2 Componenti	128	4341,00	0,94	0,00	0,255909 €	- €
GARAGE	3 Componenti	83	2823,00	1,05	0,00	0,285856 €	- €
GARAGE	4 Componenti	72	2993,00	1,14	0,00	0,310358 €	- €
GARAGE	5 Componenti	11	552,00	1,23	0,00	0,334860 €	- €
GARAGE	6 Componenti	14	760,00	1,30	0,00	0,353917 €	- €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2023

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	2187,00	0,54	4,39	0,10689 €	0,79267 €
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,30	2,50	0,05938 €	0,45141 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	18	2708,00	0,56	4,55	0,11084 €	0,82156 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	475,00	0,82	6,73	0,16231 €	1,21518 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,38	3,10	0,07522 €	0,55974 €
6	Esposizioni, autosaloni	5	1530,00	0,43	3,52	0,08511 €	0,63558 €
7	Alberghi con ristorante	1	1330,00	1,42	11,65	0,28107 €	2,10355 €
8	Alberghi senza ristorante	1	936,00	1,01	8,32	0,19992 €	1,50228 €
9	Case di cura e riposo	0	0,00	1,00	8,20	0,19794 €	1,48061 €
10	Ospedale	0	0,00	1,07	8,81	0,21179 €	1,59075 €
11	Uffici ed agenzie	38	3891,00	1,30	10,61	0,25732 €	1,91576 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	10	2770,00	0,58	4,77	0,11480 €	0,86128 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7	718,00	1,20	9,85	0,23752 €	1,77854 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	234,00	1,45	11,93	0,28701 €	2,15411 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	74,00	0,72	5,86	0,14251 €	1,05809 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,09	8,90	0,21575 €	1,60700 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	4	212,00	1,29	10,53	0,25534 €	1,90132 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7	1743,00	0,92	7,62	0,18210 €	1,37588 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	384,00	1,25	10,25	0,24742 €	1,85076 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	11	5956,00	0,65	5,33	0,12866 €	0,96240 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	24	11875,00	0,82	6,70	0,16231 €	1,20977 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	16	3707,00	7,60	62,32	1,50431 €	11,25263 €
23	Mense, birrerie, Hamburgerie	0	0,00	4,85	39,78	0,95999 €	7,18276 €
24	Bar, caffè, pasticceria	10	1339,00	5,13	41,99	1,01541 €	7,58180 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4	590,00	2,39	19,61	0,47307 €	3,54082 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	1,54	12,60	0,30482 €	2,27508 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	89,00	9,23	75,66	1,82695 €	13,66133 €
28	Ipermercati di generi misti	2	1730,00	2,15	17,64	0,42556 €	3,18512 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	3,50	28,70	0,69278 €	5,18213 €
30	Discoteche, night club	1	333,00	1,47	12,12	0,29097 €	2,18841 €